



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIARETTA e Paolo ROSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2008

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare

ONOREVOLI SENATORI. - I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti, come elencati alle lettere A), A-bis), B) numero 1), C), D) ed E) numero 1) della tabella E allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, hanno fin dal termine del secondo conflitto mondiale fruito di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l'esercizio della libertà di ogni uomo.

Parliamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall'amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità di ridare alla propria esistenza un significato e un ruolo di essere umano all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.

Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato alla sospensione, a decorrere dall'anno 2005, del servizio militare di leva e con essa il venire meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi svolto da giovani militari.

Di fronte a questa mutata situazione, che si è posta in termini che non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi, il Parlamento, con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, ha concretizzato un primo intervento, istituendo un assegno sostitutivo in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare o del servi-

zio civile di cui alle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64.

La modesta copertura posta a disposizione del Parlamento ha condizionato, però, la formulazione del testo, ponendo limiti di fruibilità all'interno della medesima categoria, creando di fatto cittadini di serie A, di serie B e persino di serie C.

Con la legge 7 febbraio 2006, n. 44, nonostante il fatto che lo stanziamento iscritto nella legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) avrebbe consentito, oltre al miglioramento dell'importo dell'assegno, anche l'estensione a tutti gli aventi titolo del beneficio stesso, per problemi occorsi durante l'iter di approvazione, i predetti benefici, compresa l'estensione a tutti gli aventi titolo, sono stati limitati al 31 dicembre 2007.

Già durante la scorsa legislatura si è cercato di porre rimedio a tale situazione; infatti la Camera dei Deputati in data 18 dicembre 2007 aveva approvato in testo unificato e trasmesso al Senato il progetto di legge n. 1558, «Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare»; purtroppo, l'improvvisa caduta del Governo non ha consentito la conclusione dell'esame in Senato.

È necessario dunque intervenire e procedere in tempi rapidi all'approvazione del presente disegno di legge.

Con il disegno di legge in esame si vuole anche dare una risposta adeguata e definitiva alla esigenza di tali aventi titolo di fruire di un assegno mensile più rispondente ai costi che devono sopportare per la remunerazione di un accompagnatore personale, comprensiva dei prescritti contributi previdenziali, delle ferie, del trattamento di fine rapporto

e della tredicesima mensilità, come previsto da tutti i contratti nazionali.

Inoltre, come del resto è previsto per tutte le voci componenti la pensionistica di guerra, si rende necessario applicare anche a questo istituto l'adeguamento automatico stabilito dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, come modificata dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342, così da evitare che si debba costringere la categoria dei grandi invalidi di guerra a richiedere aggiornamenti periodici dell'assegno stesso.

Con il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta si riconosce tuttavia ai grandi invalidi la possibilità di optare fra un accompagnatore del servizio civile, con scelta nominativa, e un assegno sostitutivo; ogni problema procedurale viene così semplificato restando esclusiva facoltà del grande invalido tale opzione.

Con il comma 2 dell'articolo 1 si interviene sugli aspetti economici dell'assegno elevandolo, per gli anni 2008-2010, dai livelli fissati dalla citata legge n. 288 del 2002 ad euro 950 mensili per tredici mensilità, a un livello corrispondente alla ripartizione per 2.000 ipotetici aventi titolo degli stanziamenti fissati dalla legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) di euro 24.700.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Con il comma 4 dell'articolo 1 si propone l'adozione di un dispositivo che consenta il riutilizzo delle somme non spese in ciascun anno di applicazione della legge per migliorare l'importo dell'assegno sostitutivo di coloro che nell'anno medesimo ne hanno fatto domanda, ovviamente ponendo un limite.

Infatti va considerato che sia gli stanziamenti fissati a copertura della legge n. 288 del 2002 come quelli della successiva legge a validità temporanea n. 44 del 2006, sono stati, anno dopo anno, utilizzati al 50 per cento, in quanto a fronte dei potenziali aventi titolo (2000 unità secondo il Ministero dell'economia e delle finanze), hanno inoltrato domanda soltanto 605 persone per l'anno

2003, 938 per l'anno 2004, 1.090 per l'anno 2005, 1.123 per l'anno 2006, 1.060 per l'anno 2007.

Ne è conseguito che agli atti del Ministero dell'economia e delle finanze risulterebbero, salvo verifica, le seguenti somme non spese nei rispettivi anni di applicazione delle leggi n. 288 del 2002 e n. 44 del 2006:

a) anno 2003: stanziamento 7.746.853,00 - somma non spesa euro 3.528.612,00;

b) anno 2004: stanziamento 7.746.853,00 - somma non spesa 0;

c) anno 2005: stanziamento 17.746.853,00 - somma non spesa 7.482.082,00;

d) anno 2006: stanziamento 21.595.000,00 - somma non spesa 10.075.991,19;

e) anno 2007: stanziamento 21.595.000,00 - somma non spesa 10.572.616,79.

Non appaia superfluo ricordare che a fronte di tale divario il Parlamento e l'Associazione italiana ciechi di guerra interessata, hanno, nel corso degli anni, invitato, l'INPDAP, per invalidi per servizio, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli invalidi di guerra, a fornire dati più aderenti all'obiettività del dato reale di coloro che presentano le istanze per l'assegno sostitutivo, senza però nulla ottenere, se non lievi e insignificanti flessioni del dato iniziale, e ciò nonostante che l'avanzata età dei grandi invalidi di guerra faccia registrare flessioni di elevata incidenza del loro numero.

Si ritiene per tanto opportuno richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sulla reale e concreta possibilità di utilizzare le somme non spese al fine di assicurare ai grandi invalidi aventi titolo una disponibilità di risorse tali da consentire loro la remunerazione secondo il contratto nazionale dei collaboratori domestici, una persona con mansioni di accompagnatore.

Appare necessario con riferimento a quanto si propone con il comma 4 dell'articolo 1 evidenziare che il dispositivo in parola trae origine dal comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 288 del 2002, con il quale è riconosciuta al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà (purtroppo mai esercitata, probabilmente per la genericità del formulato) di adeguare l'assegno in parola ridistribuendo le risorse non spese. Di tanto si è fatto carico l'XI Commissione (Lavoro) della Camera dei Deputati della XV legislatura, con l'approvazione di un ordine del giorno, volto alla redistribuzione in favore degli aventi titolo, delle somme che annualmente, in futuro, dovessero risultare non spese.

Con il comma 5 dell'articolo 1 si vuole estendere all'assegno sostitutivo l'adeguamento automatico già riconosciuto a tutte le

voci componenti la pensionistica di guerra dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342, così da assicurare la rivalutazione dell'ammontare mensile dell'assegno sostitutivo, a fronte degli aumenti dei costi vita e contributivi. L'articolo 2 fissa l'ammontare della spesa per gli anni 2008 e seguenti in 24.700.000 euro, copertura che, a conti fatti, risulta sufficiente agli interventi economici previsti.

Onorevoli colleghi, raccomandiamo la sollecita approvazione della presente proposta di legge, così da eliminare le attuali discrepanze e iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all'assistenza di un accompagnatore e dare uno strumento normativa in grado di ricreare fiducia e serenità all'interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e ormai in età avanzata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

*(Assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare)*

1. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

2. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposte, per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dei grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984 n. 111, nonché dei pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insi-

gniti di medaglia d'oro al valore militare. La misura dell'assegno in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, per gli anni 2008, 2009 e 2010, è fissata in misura ridotta del 50 per cento dell'importo stabilito al primo periodo.

3. Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo, da erogare a domanda degli interessati, con effetto economico a partire dal primo giorno del mese successivo, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.

4. Alla data del 1° dicembre di ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, accertata nell'ambito dello stanziamento annuale previsto a copertura della presente legge la sussistenza di disponibilità finanziarie oltre a quelle impegnate per l'erogazione dell'assegno sostitutivo a quei grandi invalidi aventi titolo che ne hanno fatto richiesta, con proprio decreto provvede alla redistribuzione di dette risorse in favore degli stessi mediante la determinazione e la liquidazione, quest'ultima da effettuarsi entro il mese di febbraio dell'anno successivo, di un assegno supplementivo *una tantum* di misura tale da raggugliare l'importo dell'assegno sostitutivo, di cui al comma 2, al livello più elevato possibile e comunque non superiore ad euro 1.700 mensili per tredici mensilità per gli ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e *A-bis*) della citata tabella E del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e per i grandi invalidi insigniti di medaglia d'oro al valor militare ed euro 850 mensili per tredici mensilità per gli ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.

5. Alla misura dell'assegno sostitutivo di cui al comma 2 si applica, a decorrere dal primo gennaio 2009, l'adeguamento automatico previsto dalla legge 6 ottobre 1986, n.

656, come modificata dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 24.700.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede:

a) quanto a euro 7.746.853 per gli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288;

b) quanto a euro 16.953.147 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale per l'anno 2008 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2009 e 2010.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

